

Allegato alla deliberazione del CdA n. 12 del 07/06/2017

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E
L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO**

**DEL PERSONALE DI CR.FORMA – AZIENDA
SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA
PROVINCIA DI CREMONA**

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti di Cr.Forma, così come disciplinato dalla normativa contrattuale vigente in materia contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali e negli art. 33 e 34 del CCNL del 23 dicembre 1999 del contratto dell' Area II della dirigenza Regioni e autonomie locali.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità di attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Cr.Forma, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, riconosce l'erogazione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compreso il Direttore Generale.

ART. 2 - VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il valore nominale massimo del buono pasto è pari a €10,50. A carico del dipendente viene posto un corrispettivo pari a un terzo del valore nominale mediante trattenuta sulla busta paga.

Il buono pasto presenta le seguenti caratteristiche:

- è emesso in cartaceo da Cr.Forma, riporta il logo di Cr.Forma e il nome e il cognome del dipendente;
- deve riportare l'importo e la data di fruizione ed essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile a terzi, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale solo presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e per l'Amministrazione emittente per la parte eccedente €5,29;

ART. 3 - DIRITTO AL BUONO PASTO

Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in presenza dei seguenti requisiti:

Il buono pasto ai sensi dell'art. 45 del CCNL 14.09.2000 può essere riconosciuto ai dipendenti solo qualora prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività e prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Ai fini del riconoscimento del diritto al buono pasto il lavoratore:

- deve risultare in servizio già al mattino;

- deve effettuare le regolari quattro timbrature della giornata previste in caso di pausa pranzo obbligatoria e rientro pomeridiano;
- deve proseguire l'attività lavorativa pomeridiana per almeno un'ora e 15 minuti;

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto giornaliero anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne.

Qualora dalle timbrature risulti una pausa inferiore al minimo previsto dalla disciplina dell'orario di lavoro, si effettuerà l'automatico abbattimento dei minuti mancanti al raggiungimento della pausa minima.

In caso di incompleta e non giustificata timbratura (in entrata o in uscita) relativa alla pausa pranzo non maturerà il diritto al buono pasto.

In casi eccezionali e non prevedibili, in cui la prestazione lavorativa non possa essere interrotta in corrispondenza della pausa pranzo se non con conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'attività svolta, la pausa, previa giustificazione del responsabile, potrà essere effettuata anche oltre le 14,30 con maturazione del buono pasto, purché sia soddisfatta la condizione del rientro pomeridiano.

In caso il dipendente debba effettuare una trasferta in orario non compatibile con i tempi della pausa pranzo di cui al primo comma, potrà anticiparla fino alle ore 12 ovvero posticiparla fino alle ore 15,30 con maturazione del buono pasto.

Nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa il dipendente ha facoltà di presentare la documentazione delle spese sostenute per il/i pasti nei limiti contrattualmente previsti oppure di richiedere la corresponsione del normale buono pasto.

Ai dipendenti part time il buono pasto viene riconosciuto solo in caso di orario di lavoro giornaliero che prevede un rientro pomeridiano di almeno 1 ora e 15 minuti dopo la pausa pranzo obbligatoria calcolata rispetto all'orario di entrata teorica del singolo dipendente.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata a inizio mese con riferimento al numero teorico di buoni pasto corrispondibili nel mese di riferimento.

Nel secondo mese successivo a quello di riferimento l'Ufficio Personale procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei buoni pasto presentati dai gestori convenzionati per il rimborso all'ente. In caso di verifica con esito negativo si darà luogo al recupero mediante trattenuta sulla busta paga dei dipendenti dei buoni pasto non dovuti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto, ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.